

## **Responsabilità degli enti - Procedimento**

### **La costituzione di parte civile nel processo *de societate*, questione definitivamente risolta?**

di GIUSEPPE MAGLIOCCA

#### **La decisione**

**Responsabilità da reato dell'ente collettivo – Costituzione di parte civile – Ammissibilità – Esclusione** (C.p. art. 185; C.p.p. art. 74; D. lgs. n. 231 del 2001 art. 34).

*Nel processo a carico dell'ente non è ammessa la costituzione della parte civile. Ed invero, la sistematica rimozione, nel Decreto Legislativo n. 231 del 2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si tratti di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica. Peraltro, posto che l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, deve escludersi che possano applicarsi l'art. 185 c.p. e l'art. 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al reato in senso tecnico.*

Cassazione penale, Sesta Sezione, 22 gennaio 2011 (ud. 5 ottobre 2010), n. 2251 – DI VIRGINIO *Presidente* – FIDELBO *Relatore* – GERACI *P.M.* (diff.). – O.M.S. Saleri S.p.a. e altri, ricorrenti

#### **Il commento**

1. La pronuncia che si annota rappresenta il primo intervento dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2001 sullo spinoso tema dell'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente da parte del giudice di legittimità, il quale ha escluso l'esperibilità dell'azione civile di risarcimento del danno al cospetto del giudice penale chiamato ad accertare la responsabilità penale-amministrativa della persona giuridica <sup>(1)</sup> derivante dalla

---

<sup>(1)</sup> Cfr. CADOPPI, GARUTI, VENEZIANI, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010; *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di Lattanzi, Milano, 2010; PRESUTTI, BERNASCONI, FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008; ARENA, CASSANO, *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2007; AMATI, *La responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2007; *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, a cura di Giarda, Spangher, Mancuso, Varraso, Milano, 2007.

intervenuta commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa da parte di apicali o dipendenti di uno dei reati-presupposto normativamente previsti. La soluzione patrocinata peraltro, pur cristallizzando l'esegesi delineatasi all'interno della giurisprudenza di merito maggioritaria sulla scorta di un solido ed allo stato insuperabile ancoraggio al quadro normativo di riferimento, potrebbe, tuttavia, essere oggetto di una successiva e doverosa rimeditazione nel caso in cui la Corte di Giustizia della Comunità Europea, recentemente sollecitata sul punto <sup>(2)</sup>, dovesse riscontrare la non conformità della normativa speciale elaborata dal legislatore italiano alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale.

Nel vigore di una regolamentazione del processo *de societate* <sup>(3)</sup> che per un verso rinvia alle prescrizioni contenute nel codice di rito penale "in quanto compatibili", per altro verso non contempla espressamente la proponibilità di istanze risarcitorie legate alla paventata condotta illecita della persona giuridica <sup>(4)</sup>, in più occasioni si è posto il problema di stabilire se le scelte compiute dal legislatore delegato consentissero comunque al soggetto asseritamente danneggiato di costituirsi ed agire nel giudizio a carico dell'ente <sup>(5)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> V. Trib. Firenze, 9 febbraio 2011 (ord.), in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it).

<sup>(3)</sup> Cfr. CERESA GASTALDO, *Processo penale e accertamento della responsabilità amministrativa degli enti: una innaturale ibridazione*, in *Cass. Pen.*, 2009, 2232.

<sup>(4)</sup> V. BALDUCCI, *La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente "imputato": una questione ancora aperta*, in *Cass. Pen.*, 2010, 773.

<sup>(5)</sup> «La questione assume una particolare rilevanza sia quando "l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile" o "il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia" – dal momento che l'art. 8 del d. lg. n. 231/2001 riconosce in queste ipotesi l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica imputata – sia nelle ipotesi in cui si affermi la responsabilità della persona giuridica nonostante il giudizio penale si sia concluso con l'assoluzione dell'imputato. È soprattutto in tali casi – vista l'impossibilità di ricorrere all'istituto del responsabile civile – che si pone effettivamente il problema circa l'ammissibilità, in sede penale, dell'esercizio dell'azione di risarcimento del danno direttamente nei confronti dell'ente "imputato"»: BALDUCCI, *La costitu-*

## QUESTIONI APERTE

Si sono delineati a tal proposito due fronti interpretativi contrapposti <sup>(6)</sup>, entrambi incentrati su di un diverso approccio al combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 185 c.p. e 74 e ss. c.p.p., nel quadro di un modello processuale che, essendo ispirato al principio della contestualità tra esercizio della giurisdizione penale nei riguardi della persona fisica ed accertamento della responsabilità dell'ente collettivo che scaturisce dal compimento del predetto reato, sembrerebbe ammettere, almeno in astratto, la possibilità che nella medesima sede chi si ritenga attinto dalle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali dell'illecito "collettivo" ne invochi il ristoro.

2. L'esegesi contraria ad ammettere la costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti <sup>(7)</sup> valorizza *in primis* il dato della natura e della effettiva connotazione dell'illecito ascrivibile alla persona giuridica <sup>(8)</sup>. In particolare, la responsabilità della persona

---

zione di parte civile nei confronti dell'ente "imputato": una questione ancora aperta, cit., 774.

<sup>(6)</sup> Per una esauriente panoramica dell'evoluzione giurisprudenziale di merito v. VARANELLI, *La questione dell'ammissibilità della pretesa risarcitoria nel processo penale nei confronti degli enti. Disamina aggiornata della giurisprudenza*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, 3, 159.

<sup>(7)</sup> In giurisprudenza, tra le più recenti, Trib. Milano, 11 giugno 2010 (ord.), in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it); Trib. Milano, 26 marzo 2009 (ord.), *ivi*, 27 febbraio 2009 (ord.), *ivi*; Trib. Torino, 2 ottobre 2008 (ord.), in *Dir. Pen. Proc.*, 2009, 851; Trib. Torino, 23 luglio 2008 (ord.), in *Giur. Merito*, 2009, 2812; Trib. Milano, 18 aprile 2008 (ord.), in *Guida Dir.*, 2008, n. 25, 81; Trib. Milano, 18 gennaio 2008 (ord.), in *Cass. Pen.*, 2008, 3858. In dottrina v. MANZIONE, *I procedimenti speciali ed il giudizio*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 685; ZAMPAGLIONE, *Considerazioni sulla costituzione di parte civile nel processo penale a carico degli enti*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, 1235; PISTORELLI, *La problematica costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti: note a margine di un dibattito forse inutile*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 3, 95; SCALFATI, *Difficile ammettere la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni*, in *Guida Dir.*, 2008, n. 11, 80; BASSI-EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006, 549 e ss.; PAOLOZZI, voce "Processo agli enti (giudizio di cognizione)", in *Digesto Pen.*, III Agg., Torino, 2005, 1172.

<sup>(8)</sup> Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2010, Brill Rover Srl, in *Guida Dir.*, 2010, n. 39, 98.

giuridica scaturisce dal riscontro nel concreto della vicenda giudiziaria di una fattispecie complessa i cui elementi costitutivi sono rappresentati dalla commissione di uno dei reati-presupposto esplicitamente evocati dal d. lgs. n. 231 del 2001 da parte di un soggetto in posizione apicale o di un dipendente, dalla finalizzazione della predetta condotta al perseguimento dell'interesse dell'ente ovvero dall'avvenuto conseguimento da parte di quest'ultimo di un vantaggio nonché da una colpa di organizzazione, ovvero dalla mancata preventiva adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello concretamente realizzato. Il reato commesso dalla persona fisica rappresenta, pertanto, solo uno degli elementi costitutivi di un illecito che il legislatore esplicitamente qualifica come "amministrativo" <sup>(9)</sup>, evocando al riguardo una tipologia di responsabilità che la stessa Relazione di accompagnamento al decreto inquadra all'interno di un *tertium genus* rispetto ai modelli della responsabilità penale e di quella amministrativa in senso stretto specificamente modulata dalla legge n. 689 del 1981. Pertanto, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'impianto punitivo delineato a carico degli enti collettivi, l'illecito ad essi ascrivibile si palesa evidentemente distinto e non identificabile con il reato che ne è all'origine <sup>(10)</sup>, il che pregiudica la possibilità di sussumere la persona giuridi-

---

<sup>(9)</sup> V. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2004, 90.

<sup>(10)</sup> V. PAOLOZZI, voce "Processo agli enti (giudizio di cognizione)", cit., 1172, il quale sottolinea che «sotto il profilo della semplificazione e della speditezza processuale non v'è, dunque, di che rammaricarsi se non è stata prevista, a differenza di quanto espressamente disponeva il Progetto Grosso, la costituzione di parte civile del danneggiato dall'illecito penale nei confronti dell'ente. D'altro canto, la costituzione di parte civile ad opera del danneggiato dal reato presuppone l'intercorrenza di un nesso tra reato, autore del medesimo e danno accampato, non riscontrabile con riferimento all'illecito dell'ente. Neppure va trascurato che non sarebbe stato coerente consentire, da un lato, la costituzione di parte civile del danneggiato dal reato nei confronti dell'ente nel processo a suo carico e, da un altro lato, non accordare all'azionista, al socio e all'associato incolpevoli l'

## QUESTIONI APERTE

ca all'interno di quella figura di "colpevole del reato" che la norma di cui all'art. 185 c.p. onera in via diretta del risarcimento dei danni derivati dalla condotta penalmente rilevante. Un ulteriore ostacolo alla costituzione di parte civile nel processo a carico della persona giuridica lo si ravvisa, poi, nella difficile configurabilità di pregiudizi ulteriori e diversi da quelli che rappresentano conseguenza immediata e diretta del reato ascritto alla persona fisica e del cui risarcimento l'ente potrebbe essere al più onerato in qualità di responsabile civile per il fatto del terzo <sup>(11)</sup>, ovvero in forza di un titolo evidentemente diverso rispetto alla responsabilità "amministrativa" configurata a suo carico dal d. lgs. n. 231 del 2001.

In definitiva, anche ove si ammettesse che l'illecito amministrativo dipendente dal reato possa cagionare un danno civilisticamente rilevante, sussumendosi all'uopo la condotta "collettiva" all'interno della previsione di cui all'art. 2043 c.c., la sede naturale in cui evocarne il ristoro resterebbe unicamente il processo civile in quanto la proponibilità della relativa azione al cospetto del giudice penale risulterebbe preclusa dall'insussistenza tanto delle condizioni postulate dal combinato disposto di cui agli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., quanto di qualunque altro referente normativo "speciale" che, in virtù di quanto esprime o sottintende, consentisse di superare i limiti scaturenti dalle suddette previsioni di carattere generale. In tale prospettiva, il tenore delle norme di cui si compone il d.lgs. n. 231 del 2001 corrobora la tesi dell'inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti della persona giuridica, costituendo indice multiforme di una volontà legislativa di segno negativo evincibile, oltre che dall'omessa regolamentazione di azioni a contenuto risarcitorio da esperirsi a carico dell'ente, dalla mancata menzione della parte civile tra i soggetti del processo *de societate*,

---

azione di recesso dall'ente condannato nonché quella (sociale ed individuale) di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei soci di controllo che, con il loro colposo comportamento, abbiano consentito o agevolato la commissione dei reati da cui sia, poi, derivata la responsabilità della persona giuridica».

(<sup>11</sup>) Cfr. CERESA GASTALDO, *Processo penale e accertamento della responsabilità amministrativa degli enti: una innaturale ibridazione*, cit., 2237.

nonché nell'ambito delle specifiche previsioni concernenti le indagini preliminari, l'udienza preliminare, i procedimenti speciali e la sentenza. Nella stessa ottica specifica valenza dirimente assume, peraltro, il disposto di cui all'art. 54 del decreto il quale circoscrive testualmente la praticabilità del sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente nonché delle somme o delle cose allo stesso dovute alle sole ipotesi in cui occorra presidiare l'interesse pubblico <sup>(12)</sup> alla percezione degli importi dovuti all'Erario principalmente a titolo di sanzione pecuniaria ovvero di spese del procedimento. La mancata riproposizione della disciplina di cui all'art. 316, co. 2, c.p.p., che consente di fronteggiare con il medesimo vincolo "reale" il pericolo che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili da reato, si giustificerebbe, pertanto, proprio alla luce del disconoscimento di un qualunque spazio operativo ad azioni risarcitorie esperibili direttamente nei riguardi della persona giuridica <sup>(13)</sup>, il che, ovviamente, non precluderebbe alla parte civile costituitasi nei riguardi dell'autore del reato presupposto di chiedere comunque un sequestro conservativo incidente sul patrimonio dell'ente collettivo interessato nella qualità di responsabile civile e, quindi, nei soli limiti dell'ammontare del credito che lo stesso vanta nei riguardi della persona fisica <sup>(14)</sup>. Rilevanza preclusiva viene, poi, ascritta alle previsioni di cui agli artt. 12 e 17 del decreto legislativo che riconoscono all'ente la possibilità di fruire di una riduzione della sanzione pecuniaria e della mancata irrogazione di misure di natura interdittiva nel caso in cui lo stesso, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, unitamente ad altri adempimenti, abbia integralmente risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso. Il

---

<sup>(12)</sup> LORENZETTO, Sub art. 54, in PRESUTTI, BERNASCONI, FIORIO, *op. cit.*, 475.

<sup>(13)</sup> Cfr. LATTANZI, *Sequestri*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 589.

<sup>(14)</sup> LORENZETTO, Sub art. 54, in PRESUTTI, BERNASCONI, FIORIO, *op. cit.*, 476; ANDÒ, *Sull'esercizio dell'azione civile in sede penale nei confronti di enti collettivi chiamati a rispondere quali responsabili amministrativi*, in *Giust. Pen.*, 2006, II, 128.

## QUESTIONI APERTE

riferimento testuale al “reato” (presupposto), ovvero alla condotta ascritta all’apicale o al dipendente, testimonierebbe, infatti, della irrilevanza che nel processo *de societate* assume qualunque altro pregiudizio a terzi in qualsiasi modo riconducibile all’avvenuta perpetrazione dell’illecito amministrativo di cui l’ente risponde in proprio; diversamente opinando, infatti, risulterebbe insensata e priva di valenza specialpreventiva la previsione di un beneficio che prescindesse dall’integrale ristoro delle conseguenze negative di tipo patrimoniale e non patrimoniale dell’illecito ascritto all’ente. In definitiva, la constatazione per cui l’ente non risponde del reato, bensì di un illecito di tenore diverso di cui la condotta ascrivibile alla persona fisica rappresenta soltanto una delle componenti, palesa l’insussistenza in capo al medesimo della legittimazione passiva prefigurata dall’art. 185 c.p. e, di conseguenza, l’impraticabilità nel processo a suo carico delle iniziative disciplinate dalle norme di cui agli artt. 74 e ss. del codice di rito le quali, in virtù delle predette considerazioni di carattere letterale e sistematico, devono ritenersi prive di quella connotazione di compatibilità cui l’art. 34 del d. lgs. n. 231 del 2001 ne subordina l’operatività nel processo *de societate*.

3. I fautori della risarcibilità dei danni derivanti dall’illecito amministrativo nel processo teso ad acclararne la perpetrazione <sup>(15)</sup> muovono da rilievi di tipo sistematico tendenti a superare la portata preclusiva degli indici normativi evocati dalla tesi contraria. Nel dettaglio, una volta ammesso che il principio generale codificato

---

<sup>(15)</sup> Trib. Milano, 16 settembre 2010 (ord.), in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it); Trib. Milano, 9 luglio 2009 (ord.), *ivi*; Trib. Milano, 5 febbraio 2008 (ord.), *ivi*; Trib. Milano, 24 gennaio 2008 (ord.), in *Guida dir.*, 2008, n. 11, 76; Trib. Torino, 12 gennaio 2006 (ord.), in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it). In dottrina cfr. BALDUCCI, *La costituzione di parte civile*, cit., 773; PULITANÒ, *Ma lo strumento è coerente con il sistema dei rapporti tra azione civile e rito penale*, in *Responsabilità e risarcimento*, 2008, 5, Dossier, X; ZANCHETTI, *La tutela degli interessi fondamentali milita a favore della costituzione di parte*, in *Guida dir.*, 2008, n. 25, 86; GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d. lgs. 231/2001 davanti al giudice penale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2004, 1335 e ss..

nell'art. 2043 c.c. consente di ascrivere la rilevanza di fonte dell'obbligo di risarcimento del danno extracontrattuale anche alla condotta "composita" di cui l'ente collettivo si renda responsabile<sup>(16)</sup>, non potrebbe prefigurarsi alcun ostacolo all'azionabilità delle relative pretese attraverso la costituzione di parte civile nel processo a carico del medesimo. Ed invero, pur prescindendo dall'assunto secondo cui la norma di cui all'art. 185 c.p. non sarebbe qualificabile come "legge penale" per la quale possa invocarsi il divieto di interpretazione analogica<sup>(17)</sup>, si sottolinea come l'innovativa previsione di una responsabilità "da reato" in capo all'ente collettivo, al di là del *nomen* attribuitole dal legislatore, imporrebbe comunque di rivisitare ed attualizzare la portata del precetto codicistico<sup>(18)</sup> in modo da annoverarvi quei pregiudizi di carattere patrimoniale e non patrimoniale in qualche modo direttamente attribuibili alla persona giuridica. Stante, infatti, l'intervenuta estensione del sistema della responsabilità dell'ente collettivo al di là degli angusti confini delle obbligazioni civili storicamente previste dagli artt. 196 e 197 del codice penale, la commissione del reato presupposto costituirebbe, ad oggi, fattore generativo di una duplice e distinta responsabilità in capo tanto alla persona fisica che ha concretamente posto in essere la condotta quanto all'ente collettivo di riferimento<sup>(19)</sup>, dal che dovrebbe inferirsi l'operatività, almeno potenziale, di un'analogia duplicazione degli obblighi risarcitori scaturenti da un fatto di cui entrambe le entità risultano, sia pure a titolo diverso, colpevoli<sup>(20)</sup>. Le medesime opportunità di

---

<sup>(16)</sup> Cfr. GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile*, cit., 1337.

<sup>(17)</sup> Opina in tal senso GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile*, cit., 1338.

<sup>(18)</sup> V. ZANCHETTI, *La tutela degli interessi fondamentali*, cit., 87.

<sup>(19)</sup> Cfr. GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile*, cit., 1339.

<sup>(20)</sup> «Gli elementi ulteriori che contribuiscono a costruire la fattispecie amministrativa (il rapporto organico, la colpevolezza dell'ente conseguente alla mancata adozione di un idoneo modello organizzativo) nulla aggiungono o tolgono al danno: contribuiscono solo a stabilire a quale titolo l'ente è chiamato a rispondere anche civilmente. In presenza di tutti gli elementi dell'illecito amministrativo da reato, infatti, la responsabilità dell'ente sarà diretta, ai sensi dell'art. 2043 c.c.,



## QUESTIONI APERTE

trattazione contestuale che hanno spinto il legislatore a concentrare in capo al giudice penale, nel *simultaneus processus*, l'esercizio della giurisdizione in ordine al crimine perpetrato dalla persona fisica ed al correlativo illecito amministrativo ascrivibile all'ente collettivo consentirebbero di ritenere azionabili, nel medesimo contesto, le pretese risarcitorie che il danneggiato intendesse far valere nei confronti di entrambi i soggetti chiamati a risponderne <sup>(21)</sup>.

La cornice normativa di riferimento, del resto, risulterebbe priva di effettive preclusioni alla costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente.

Si evoca al riguardo la portata degli artt. 34 e 35 del decreto i quali, oltre a richiamare la potenziale operatività delle norme processuali di carattere generale e quindi anche delle previsioni di cui agli artt. 74 e ss. del codice di rito, equiparano la posizione dell'ente a quella dell'imputato, il che consentirebbe di ipotizzare l'esperibilità dell'azione civile di risarcimento dei danni nel processo a carico del medesimo. Le stesse previsioni di cui agli artt. 12 e 17 ascrivono esplicita valenza premiale all'intervenuto risarcimento del danno da parte della persona giuridica, nel contesto di un sistema teso a valorizzare condotte di riorganizzazione virtuosa e di riparazione del pregiudizio arrecato agli interessi tutelati da un impianto normativo che, rispetto al ricorso a strumenti repressivi, sembra prediligere modelli compensativi dell'offesa in relazione ai quali apparirebbe contraddittorio impedire l'esercizio dell'azione civile di danno nel processo volto ad apprezzare responsabilità e scelte della persona giuridica <sup>(22)</sup>. Quanto alle prescrizioni che appaiono per

---

e potrà prescindere una volta accertata la fattispecie oggettiva del reato, dall'attribuibilità del reato a una specifica persona fisica (art. 8 d. lgs. n. 231 del 2001). In presenza di un reato del dipendente/dirigente, ma in assenza degli altri elementi che contribuiscono a formare l'illecito amministrativo, l'ente sarà chiamato a rispondere solo per responsabilità indiretta (ex art. 2049 c.c.) come responsabile civile per il fatto dell'imputato (e dunque pagherà i danni solo a seguito di condanna di quest'ultimo)»: ZANCHETTI, *La tutela degli interessi fondamentali*, cit., 88.

<sup>(21)</sup> V. BALDUCCI, *La costituzione di parte civile*, cit., 782.

<sup>(22)</sup> Cfr. PULITANÒ, *Ma lo strumento è coerente con il sistema*, cit., X.

*tabulas* limitative dell'esercizio dell'azione risarcitoria nel processo *de societate*, la disciplina del sequestro conservativo, nella parte in cui non contiene alcun riferimento alla posizione del danneggiato costituitosi parte civile, andrebbe integrata, in forza della clausola di cui all'art. 34, con le previsioni contenute nel secondo co. dell'art. 316 del codice di rito e comunque, laddove non si ritenesse praticabile una tale interpolazione, la medesima disciplina dovrebbe ritenersi espressiva di una deroga a scelte legislative di segno contrario <sup>(23)</sup>. In termini più generali, la rilevanza che il fatto di reato riveste nella struttura dell'illecito legislativamente qualificato come "amministrativo", in quanto elemento essenziale del disvalore della condotta di cui l'ente è chiamato a rispondere, porterebbe a ritenere che la relativa responsabilità, vista anche la rilevanza degli interessi tutelati e la gravità delle offese ad essi arrecate, rivesta natura penale <sup>(24)</sup>, al che conseguirebbe necessariamente l'esperibilità anche nel contesto processuale in questione dell'azione risarcitoria nei riguardi dell'ente a norma del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. <sup>(25)</sup>.

---

<sup>(23)</sup> V. GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile*, cit., 1341.

<sup>(24)</sup> Cfr. VIGNOLI, *La controversa ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 3, 28: « E' pertanto imprescindibile, sotto il profilo della lesione del bene giuridico tutelato, un rapporto di pregiudizialità fra il reato e l'illecito dell'ente [...] Coincidendo i beni giuridici tutelati, non vi è fondata giustificazione per ritenere che il legislatore individui nella condotta umana un reato e, di contro, un'infrazione amministrativa per l'ente collettivo ».

<sup>(25)</sup> «La costituzione di parte civile pare, tuttavia, non solo ammissibile, ma anche opportuna nell'ipotesi in cui il reo-persona fisica non sia stato identificato pur essendo, oltre ogni ragionevole dubbio, comprovato che l'evento lesivo sia riconducibile all'attività d'impresa e si possa muovere all'ente un rimprovero», così VIGNOLI, *La controversa ammissibilità della costituzione di parte civile*, cit., 31. In termini critici v. CERESA GASTALDO, *Processo penale e accertamento della responsabilità amministrativa*, cit., 2238, secondo cui «l'equivoco è sin troppo evidente: l'illecito amministrativo presuppone comunque la commissione (e, in questo caso, l'accertamento incidentale) del reato, e la pretesa risarcitoria per il danno causato dal primo illecito non potrà comunque essere confusa o sostituirsi a quella

## QUESTIONI APERTE

4. Nel quadro dei discordanti approcci interpretativi precedentemente tratteggiati, tutti comunque supportati, sia pure in diversa misura, da argomenti di indiscutibile rilievo, il *decisum* della Corte di Cassazione consolida una linea ermeneutica che, in assenza di sollecitazioni di tipo diverso provenienti dal Giudice sovranazionale, pare difficilmente superabile.

Il compendio argomentativo modulato a supporto dell'affermata inammissibilità della costituzione di parte civile nel processo *de societate* si incentra essenzialmente su un rigoroso approccio ai contenuti di un decreto legislativo nel cui ambito l'assenza di un qualunque riferimento espresso alla persona offesa ed alla parte civile sembra indiziare non una lacuna normativa, quanto, piuttosto, la consapevole scelta del legislatore "speciale" di derogare alla disciplina presente all'interno del codice di rito <sup>(26)</sup>. La valenza simbolica del silenzio serbato sul punto dal legislatore finanche nella legge delega <sup>(27)</sup> risulta, altresì, rafforzata, nella sua dimensione preclu-

---

relativa al nocumento causato dal reato. Si tratta, com'è chiaro, di titoli ben distinti di responsabilità e, dunque, di differenti ipotesi di legittimazione attiva e passiva: e l'eventuale carenza dell'una non può certo essere "compensata" con l'attribuzione surrettizia dell'altra».

<sup>(26)</sup> Cfr. BASSI, *La costituzione di parte civile nel processo agli enti: un capitolo ancora aperto*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, 3, 30.

<sup>(27)</sup> La stessa direttiva di cui all'art. 11 co. 1 lett. v) della legge n. 300 del 2000, che il legislatore delegato non ha comunque attuato, nel riferirsi alle forme di tutela dei soci e dei terzi incolpevoli per i danni da questi subiti in conseguenza dell'illecito, da un lato prefigurava esclusivamente l'esperibilità di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche cui fosse stato ascrivito l'illecito amministrativo da reato, dall'altro evocava il ristoro non delle conseguenze immediate e dirette del predetto illecito, bensì di quei pregiudizi riconducibili alle ripercussioni negative derivanti all'ente dall'irrogazione nei suoi riguardi delle sanzioni pecuniarie e interdittive. Sul punto v. BRICCHETTI, *Cautele di natura patrimoniale già assicurate dal codice di procedura*, in *Responsabilità e risarcimento*, 2008, 5, Dossier, XIV. Cfr., altresì, SANDRELLI, *Procedimento a carico degli enti e costituzione di parte civile*, in *Giur. Merito*, 2009, 2819, secondo il quale «il silenzio del legislatore su questo profilo processuale è talmente pesante da palesarsi quale manifesta volontà di escludere la pretesa civile. Riserbo nient'affatto casuale: la lacuna si riscontra nella relazione sia alla

siva, da indici normativi espressi quali l'art. 27 che circoscrive la responsabilità patrimoniale dell'ente all'adempimento dell'obbligazione afferente il pagamento della sanzione pecuniaria, senza menzionare in alcun modo eventuali obbligazioni civili derivanti dall'illecito ascrivito all'ente, nonché lo stesso art. 54 che, nel disciplinare il sequestro conservativo adottabile nei confronti della persona giuridica, non contempla alcuna forma di tutela degli interessi propri del soggetto danneggiato dall'illecito in questione.

L'assenza di una lacuna normativa pregiudica, pertanto, in radice qualunque ipotesi di applicazione analogica o estensiva delle disposizioni codicistiche concernenti la costituzione di parte civile, né ad esito differente è possibile pervenire facendo leva sulla clausola generale di cui all'art. 34 che, nel richiamare le disposizioni concernenti il rito penale, postula a monte un riscontro di compatibilità tra le medesime e la specifica conformazione del processo a carico degli enti di fatto impedito dall'indiscutibile alterità dell'illecito "amministrativo" rispetto al reato presupposto. Detto altrimenti, se la responsabilità della persona giuridica rinviene la sua fonte generatrice in una *«fattispecie complessa, in cui il reato rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio che l'ente deve aver conseguito dalla condotta delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato»*, nel processo *de societate* non possono trovare applicazione né l'art. 185 c.p. né l'art. 74 c.p.p. in quanto *«per entrambe il presupposto per la costituzione di parte civile è rappresentato dalla commissione di un reato, non di un illecito amministrativo»*. In definitiva, anche ammettendo che l'illecito amministrativo da

---

legge delega sia al decreto da essa disceso. È corretto, conseguentemente, qualificarla come ostentata. Del resto, non può sottacersi che – pur in presenza di una significativa riforma della disciplina, quale quella portata da d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, conferente nel testo in esame l'art. 25 *septies* (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro), tipico terreno di istanze risarcitorie – il legislatore non ha affacciato rivisitazione alcuna della normativa».

## QUESTIONI APERTE

reato possa costituire titolo della obbligazione risarcitoria delineata dall' art. 2043 c.c., non potrebbe da ciò inferirsi la praticabilità della relativa azione civile in sede penale se non attraverso impervie traiettorie esegetiche di tipo evolutivo sistematico ovvero ricorrendo ad un'applicazione analogica degli indici normativi di riferimento <sup>(28)</sup>, operazioni, entrambe, esulanti da quel riscontro di compatibilità cui l'art. 34 d.lgs. n. 231 del 2001 condiziona l'operatività delle norme processuali generali <sup>(29)</sup>.

Il dato certo è che l'ordinamento processuale vigente, ispirato al principio della completa autonomia del giudizio civile da quello penale, non consente l'innesto all'interno del secondo di una qualunque istanza di ristoro dei danni, bensì solo di quella che rinvenga il proprio referente fattuale nei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale costituenti conseguenza immediata e diretta di una condotta normativamente qualificata come reato<sup>30</sup>. Le disposizioni che regolamentano la suddetta interpolazione tra processo penale ed azione civile devono, cioè, considerarsi «*di natura quasi eccezionale*» <sup>(31)</sup>, il che porta ad escludere che, in assenza di specifi-

---

<sup>(28)</sup> «Nulla c'entra, s'intende, la natura civilistica (e la conseguente applicabilità analogica) dell'art. 185 c.p.: la disposizione cui fare riferimento è quella dettata dall'art. 74 c.p.p. [...]. L'osservazione, tanto vera quanto ovvia, che si tratta di prescrizione processuale e non sostanziale, risulta qui del tutto inconferente: il divieto di applicazione della legge oltre i casi da essa considerati opera, come è ben noto, non solo per le norme penali, ma anche per quelle eccezionali. E non credo davvero possa esservi dubbio sul fatto che l'innesto nel processo penale dell'azione civile sia eventualità disciplinata dal codice di rito (in specie quello vigente, significativamente innovativo, sul punto, rispetto al passato) quale eccezione alla regola generale che vuole che il giudice "naturale" della pretesa civilistica sia il giudice civile», così CERESA GASTALDO, *Processo penale e accertamento della responsabilità amministrativa*, cit., 2237.

<sup>(29)</sup> V. TESORIERO, *Sulla legittimità della costituzione di parte civile contro l'ente nel processo ex d. lgs. n. 231 del 2001*, in *Cass. Pen.*, 2008, 3877.

<sup>(30)</sup> «In conformità al principio di tassatività delle azioni proponibili in sede giurisdizionale penale di cui all'art. 1 del codice di rito, nel difetto di tali requisiti la costituzione di parte civile nel processo penale non può essere ammessa», così BASSI, *La costituzione di parte civile*, cit., 31.

<sup>(31)</sup> V. ZAMPAGLIONE, *Considerazioni sulla costituzione di parte civile*, cit., 1243.

che ed espresse previsioni, l'azione civile possa avere ingresso diretto nel processo a carico dell'ente.

Da un punto di vista sostanziale, anche a voler prescindere dalla specifica conformazione del quadro normativo di riferimento, il giudice di legittimità esterna significative perplessità in ordine alla individuabilità di voci di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle cagionate dalla perpetrazione del reato presupposto, del cui risarcimento l'ente possa essere in qualche misura onerato in ragione della responsabilità amministrativa riscontrata a suo carico. Ed invero, se danno risarcibile ai sensi delle norme civili è solo quello che si configuri come conseguenza immediata e diretta dell'illecito, il pregiudizio riconducibile alla perpetrazione del reato presupposto sembra esaurire l'orizzonte delle conseguenze di cui si possa invocare il ristoro nel contesto di un processo volto ad accertare l'illecito amministrativo ex d. lgs. n. 231 del 2001, laddove la persona giuridica potrebbe al più essere chiamata a risponderne in qualità di responsabile civile in forza di quanto previsto dall'art. 2049 c.c. <sup>(32)</sup>.

Allo stato, pertanto, le scelte compiute (e quelle non compiute) <sup>(33)</sup> dal legislatore delegato nel modulare la responsabilità dell'ente

---

<sup>(32)</sup> Così BRICCHETTI, *Cautele di natura patrimoniale*, cit., XIV.

<sup>(33)</sup> Cfr., in particolare, SCALFATI, *Difficile ammettere la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni*, cit., 82, ad avviso del quale «la difficoltà di concepire una pretesa risarcitoria durante l'accertamento per la responsabilità degli enti dipende [anche] dalla mancata normazione dei rapporti tra tale pretesa e quella esercitabile in modo autonomo nella sede propria. Il rapporto tra le giurisdizioni è materia troppo delicata per lasciarla in balia di norme concepite pensando ai classici legami tra azione civile e processo penale [...] [le quali], essendo poco rispettose del contraddittorio (disciplinano un giudicato sull'accertamento), vanno applicate secondo un regime di stretta legalità e non sono estensibili a ipotesi più o meno simili». In senso contrario v. PULITANÒ, *Ma lo strumento è coerente con il sistema*, cit., XIII, secondo il quale la medesima interpretazione sistematica che conduce a ritenere ammissibile la costituzione di parte civile nel processo ex D. Lgs. n. 231 del 2001 conduce a ritenere applicabili, con gli adattamenti del caso, le disposizioni che regolano in via generale i rapporti fra l'azione civile e il processo penale.

## QUESTIONI APERTE

collettivo in relazione alla perpetrazione nel suo interesse o a suo vantaggio di specifiche condotte di reato paiono chiaramente significative della *voluntas legis* di privare il soggetto danneggiato dall'illecito amministrativo della potestà di azionare le relative pretese risarcitorie nel processo presieduto dal giudice penale.

Tale peculiare conformazione del processo *de societate* peraltro, ad avviso del giudice di legittimità, non può ritenersi attinta da profili di illegittimità costituzionale né sotto l'aspetto della disparità di trattamento della parte civile rispetto alle prerogative riconosciute alla medesima nell'ambito del rito ordinario, né in punto di asserita violazione del diritto di difesa. Ed invero, se riguardo al primo aspetto si palesa dirimente in termini di ragionevolezza dell'opzione effettuata la peculiare natura complessa di un illecito amministrativo rispetto al quale il reato generatore di danni risarcibili è solo uno degli elementi costitutivi, dovrebbe al contempo escludersi qualunque violazione delle prerogative costituzionalmente garantite dall'art. 24 della Carta Fondamentale. Il danneggiato dal reato, infatti, abilitato a citare l'ente quale responsabile civile ex art. 83 c.p.p. nel giudizio concernente la responsabilità penale dell'autore del reato commesso nell'interesse o a vantaggio del medesimo <sup>(34)</sup>, potrà azionare la predetta prerogativa nello stesso *simultaneus processus* in cui, di norma e fatte salve evenienze particolari oggetto di specifica regolamentazione <sup>(35)</sup>, si andrà ad accertare la responsabilità amministrativa della persona giuridica.

5. La solidità degli approdi cui giurisprudenza e dottrina maggioritarie sono pervenute nell'escludere l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo *de societate* risulta, peraltro, confermata dai contenuti dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 234 TCE <sup>(36)</sup> con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze lo scorso 9 febbraio 2011 ha richiesto

---

<sup>(34)</sup> V. ZAMPAGLIONE, *Considerazioni sulla costituzione di parte civile*, cit., 1245.

<sup>(35)</sup> Sul punto v. FIDELBO, *Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell'ente al processo*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 456.

<sup>(36)</sup> Trib. Firenze, 9 febbraio 2011 (ord.), cit.

alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di verificare se il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, nel non prevedere "espressamente" la possibilità che gli enti siano chiamati a rispondere dei danni cagionati ai destinatari delle condotte "composite" ad essi ascritte, risulti o meno conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale.

Nell'esplicitare le ragioni del rinvio pregiudiziale alla Corte Europea, il giudice *a quo* evidenzia come a fronte di un art. 9 della Decisione-quadro n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 che impone ad ogni Stato membro di garantire alle vittime e persone offese dei reati il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza delle condotte delittuose, entro un ragionevole lasso di tempo e nell'ambito del procedimento penale, il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 presenti lacune tali da frustrare l'effettiva possibilità per le vittime dei reati di richiedere ed ottenere l'effettiva tutela dei diritti risarcitori nel processo penale, non contemplando alcuna specifica disposizione a riguardo.

L'assenza di qualsiasi richiamo, all'interno della normativa *de qua*, all'istituto del risarcimento del danno derivato alla vittima del reato-presupposto dalla disfunzione organizzativa interna all'ente che ne ha agevolato la commissione, unitamente a riferimenti normativi come l'art. 54 in materia di sequestro conservativo che non contemplano la posizione della parte civile, pregiudicano la possibilità di ritenere la persona giuridica passibile di richieste di risarcimento danni avanzate dalle vittime dei reati, anche in ragione del fatto che la responsabilità che si consolida in capo all'ente riveste un carattere sussidiario e comunque distinto da quella della persona fisica autrice della condotta criminosa cui risultano causalmente riconducibili i danni di cui si evoca il ristoro.

Il giudice *a quo*, peraltro, individua un'ulteriore limitazione alle prerogative riconosciute alla vittima del reato dalla normativa sovranazionale nel fatto che il decreto legislativo n. 231 prevede che



## QUESTIONI APERTE

all'ente si applichino le disposizioni relative all'imputato <sup>(37)</sup>, il che pregiudicherebbe in radice la possibilità che lo stesso venga citato a rispondere dei danni cagionati alle vittime dagli autori materiali dei reati nella veste di responsabile civile, a ciò ostando la previsione di cui all'art. 83 c.p.p. alla stregua della quale l'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.

La vittima del reato commesso da apicali o dipendenti nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica, pertanto, per un verso non può costituirsi parte civile nei confronti dell'ente responsabile, sia pure in via indiretta, dei danni subiti dalla medesima, per altro verso non è normativamente abilitata a far valere il rapporto organico tra persona fisica ed ente di riferimento, citando quest'ultimo come responsabile civile dei danni subiti, in quanto ciò risulta precluso proprio dalla veste di imputato assunta dall'ente nel processo *de societate*. Si prospetta, quindi, un quadro normativo interno strutturato in modo tale da ledere i principi sanciti a livello sovranazionale «*sia perché limita l'effettività e la portata nonché la possibilità per le vittime di reato d'ottenere un pieno risarcimento per tutti i reati nei quali si ravvisa comunque una responsabilità degli enti stessi, secondo le leggi civili, sia perché costringe le stesse vittime a chiedere il risarcimento "fuori" del processo penale, ammesso che sia concesso, ed in tempi di dilatazione che rendono non efficace l'azione di tutela*».

In definitiva, la questione relativa all'ammissibilità della costituzione della parte civile nel processo a carico dell'ente può ritenersi, allo stato, definita in termini negativi, restando, tuttavia, sullo sfondo la possibilità che le sollecitazioni del Giudice Europeo impongano una radicale ed integrale rimodulazione dell'approccio agli spazi operativi, al momento angusti, offerti dalla normativa interna, nelle more di un intervento legislativo che allinei la normativa interna a quella degli altri Stati che, in materia di responsa-

---

<sup>(37)</sup> Cfr. FIDELBO, *Le attribuzioni del giudice penale*, cit., 466.

bilità da reato delle persone giuridiche, già prevedono a carico di queste ultime obblighi risarcitori dei danni subiti dalle vittime del reato.